

CITTA' DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)



REGOLAMENTO
DELLE NORME PROVVISORIE
PER L'AUTORIZZAZIONE
ALLA GESTIONE DEI
FRANTOI OLEARI.

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 44 ADOTTATA DAL CONSIGLIO
COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 22.12.2003**

PARTE PRIMA

LA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI FRANTOIO.

ART 1

Definizione

1. Si definisce frantoio oleario la attività economica di molitura delle olive esercitata da imprese individuali o da società .
2. In prosieguo per frantoio si intende il frantoio oleario

ART 2

Imprese esercenti la attività di frantoio.

1. Le imprese esercenti la attività di frantoio sono classificate in due grandi categorie.
2. Appartengono alla prima categoria quelle che esercitano la attività di frantoio esclusivamente per le olive provenienti dalla propria attività agricola. Esse sono così ricondotte alle attività connesse a quella agricola.
3. Appartengono alla seconda categoria le imprese che esercitano la attività di frantoio anche per terzi. Esse sono pertanto da considerare servizi a terzi.

ART 3

Competenza in materia di rilascio della autorizzazione all'esercizio della attività di frantoio.

1. La autorizzazione all'esercizio della attività di frantoio appartiene al comune nel quale il frantoio è ubicato.
2. L'atto autorizzativo è firmato dal responsabile dell'area attività produttive ai sensi e per gli effetti della legge n. 447/1998.
3. La Regione Calabria resta facoltata ad esercitare le forme di controllo sulla applicazione del presente regolamento.

ART 4

Unicità dell'atto autorizzatorio

1. L'atto autorizzativo sostituisce ogni ed altra qualsiasi autorizzazione, ivi compresa quella sanitaria .
2. L'atto autorizzativo pertanto è anche atto declaratorio della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni necessari alla attivazione del frantoio .
3. Esso presuppone pertanto l'avvenuto rilascio delle concessioni edilizie e della verifica del positivo percorso amministrativo per i locali .
4. Esso presuppone anche l'avvenuto rilascio della destinazione d'uso specifica di frantoio oleario.

ART 5

La autorizzazione amministrativa all'esercizio della attività di frantoio. Il percorso amministrativo.

1. La autorizzazione viene rilasciata a richiesta della parte interessata.
2. La istanza deve essere resa obbligatoriamente sul modello **allegato 1** al presente regolamento.
3. Alla istanza dovranno essere allegati gli atti e le certificazioni e/o dichiarata la sussistenza di tutte le condizioni in esso modello richiamati.
4. La mancanza di uno solo degli atti e/o certificazioni e/o dichiarazioni disposte nell'allegato impone la sospensione dei tempi di trattamento della pratica e la sua mancata escussione fino al completamento della documentazione .
5. La autorizzazione ha durata annuale rinnovabile con utilizzo della comunicazione di cui all'**allegato 2** al presente regolamento per ulteriori 3 anni successivi a quello di rilascio.
6. La autorizzazione deve essere totalmente rinnovata dopo 4 anni dalla data del precedente rilascio, con ripetizione integrale della domanda e di tutta la documentazione e dichiarazioni .

ART 6

Procedimento istruttorio per il rilascio e per il rinnovo quadriennale

1. La istanza viene indirizzata al Sindaco del Comune il quale provvede alla sua rimessa all'ufficio AAPP e per esso all'istruttore, definito dal responsabile dell'area, che assume la qualifica di Responsabile del procedimento
2. La istanza deve essere resa in originale, in bollo, ed in tre copie , in carta semplice.
3. L'originale resta agli atti dello SUI, una copia resta agli atti dell'ASL, una copia resta agli atti dell'ufficio ambiente , una copia viene allegata alla autorizzazione per costituirne parte integrante e sostanziale .

Prima fase del procedimento.

4. Il Responsabile del procedimento provvede alla valutazione dell'avvenuto rispetto delle disposizioni regolamentari, riscontrando la formalità e la completezza della istanza. In caso di istanza non rispondente al modello o di sua incompletezza, entro 7 giorni lavorativi, ne da comunicazione alla parte con lettera raccomandata. La comunicazione come da **allegato 3** al presente regolamento sospende il decorso dei termini temporali di escussione della pratica. Con lo stesso modello il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l'avvenuto inizio del procedimento ove la istanza sia perfettamente formale.

Seconda fase del procedimento

5. La seconda fase del procedimento è la sottoposizione dello stesso all'Ufficio dello Sportello unico per le imprese , integrato dal responsabile sanitario indicato dall'ASL.
6. Ove l'ASL non abbia proceduto alla riferita comunicazione, l'ufficio dello SUI provvede alla rimessa all'ASL di copia della istanza al fine del pronunciamento e del relativo parere. La rimessa viene effettuata con utilizzo del **modello allegato 4**.
7. Il parere dell'ASL deve essere reso entro e non oltre 15 giorni dall'invio della richiesta di parere da parte dello SUI.
8. Dello SUI viene chiamato a far parte anche il responsabile dell'ufficio Ambiente del comune , nella persona comunicata dalla Amministrazione comunale.
9. Ove l'Amministrazione comunale non abbia proceduto alla riferita comunicazione l'ufficio dello SUI provvede alla rimessa di copia della istanza al fine del

pronunciamento e del relativo parere. La rimessa viene effettuata con utilizzo del **modello allegato 5**.

10 Il parere dell'ufficio comunale all'ambiente deve essere reso entro e non oltre 15 giorni dall'invio della richiesta di parere da parte dello SUI.

Terza fase del procedimento

11 Il procedimento istruttorio prosegue con la acquisizione di quanta altra documentazione sia presente nell'ente , nonché con gli accertamenti che si ritengano necessari.

12 Non sono necessari accertamenti in materia di requisiti soggettivi e di amafiosita'.

Fase finale del procedimento

13 L'ufficio dello SUI provvede prima del rilascio della autorizzazione all'accesso al frantoio.

ART 7

Esercizio della attività

1. Al fine di esercitare i controlli di legge il titolare della autorizzazione deve provvedere a comunicare al Comune l'inizio della attività annuale .

2. La comunicazione in carta semplice , da rendersi obbligatoriamente con utilizzo del modello di cui all'**allegato 6**, deve essere indirizzata :

- a) al Sindaco del comune per la sua qualità di Autorità Sanitaria
- b) all'ASL
- c) all'Ufficio Ambiente del comune di Amantea
- d) all'Ufficio AAPP del comune di Amantea .

ART 8

Spese istruttorie

1. Per la copertura delle spese istruttorie per la sola fase di rilascio o di rinnovo triennale è dovuta all'ente la somma di euro 250,00 o misura diversa che sarà definita dalla Giunta annualmente.

PARTE SECONDA

LE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI LAVORAZIONE

ART 9

Le modalità di utilizzazione agronomica della acque di lavorazione.

1. Ai sensi dell'art 38 del D.lgs. n. 152/ 1999, come modificato dall'art 17 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 258, nelle more della disciplina dei criteri e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 dell'art 30 del D.lgs. n. 152/99, si intendono applicabili le presenti norme, giusti articoli 117 e 118 della Costituzione.

ART 10

Modalità di attuazione della comunicazione preventiva di cui all'art 3 della legge 574/1996.

1. La comunicazione di cui all'art 3 della legge 574/1996 deve essere resa obbligatoriamente con utilizzazione del modello **allegato 7** al presente regolamento.
2. La dichiarazione è annuale e deve precedere l'inizio della campagna di molitura.
3. Ad essa dovrà essere allegata una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale:
 - a) sull'assetto pedogeomorfologico,
 - b) sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura,
 - c) sui tempi di spandimento previsti
 - d) e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
4. La relazione dovrà essere sottoscritta anche dalla ditta richiedente che con tale sottoscrizione dichiara la veridicità di quanto asserito nella relazione .
5. La relazione dovrà essere di data recente. Può essere utilizzata la relazione allegata all'atto autorizzatorio previa dichiarazione della ditta richiedente che sussistono tutte le condizioni che la hanno informata.

ART 11

Modalità di spandimento

1. La ditta dovrà comunicare annualmente il piano di spandimento delle acque reflue .
2. La comunicazione dovrà essere resa con utilizzo del modello **allegato 8**.
3. Nella comunicazione la ditta dovrà indicare le piantagioni in atto sui terreni investiti dalle acque reflue.
4. Il piano annuale di spandimento deve essere comunicato contestualmente anche all'Arpacal, all'ASL ed all'Ufficio tecnico comunale per i successivi controlli ambientali

ART 12

Stoccaggio delle acque di vegetazione e di lavaggio.

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrato o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al Sindaco del luogo ove ricadono.
2. I silos, le cisterne o le vasche devono essere autorizzate urbanisticamente .
3. I silos, le cisterne o le vasche devono essere collaudati prima del loro uso da tecnico di fiducia della ditta il quale deve attestare anche la inesistenza di collegamenti con la rete fognante cittadina.
4. La certificazione di collaudo tecnico deve essere rimessa all'ufficio tecnico urbanistico il quale provvederà ad accedere alla medesima con l'assistenza dell'ASL per verificarne la fruibilità e le condizioni di cui in precedenza.
5. Per i silos, le cisterne e le vasche non autorizzate ad aggettare le acque di vegetazione sui terreni dovrà essere impiantato un registro dal quale risultino tutti i conferimenti delle acque stesse ad aziende specializzate al loro trattamento.

PARTE TERZA

ALTRE DISPOSIZIONI

ART 13

Decorso della efficacia del regolamento

1. Ad intervenute esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, il presente regolamento viene affisso all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi. In tale periodo chiunque può proporre osservazioni. Le osservazioni sono valutate dal Consiglio ai fini dell'eventuale accettazione.
2. Il presente regolamento successivamente alla sua adozione da parte del consiglio viene rimesso alla ASL, alla Arpacal ed agli assessorati regionali alle AAPP, ambiente e sanità, per le relative competenze e per le relative valutazioni da rendersi nel termine dei 15 giorni, di cui in precedenza, decorsi i quali si intende senza rilievi la presa d'atto da parte dagli enti di cui in premessa.

ART 14

Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al Regolamento sono apportate dal Consiglio Comunale su richiesta motivata dello SUI, dell'Ufficio Comunale per l'ambiente, della ASL, della Arpacal, degli assessorati regionali alle AAPP, ambiente e sanità, agricoltura (esclusivamente per i frantoi esercenti la molitura delle proprie olive).
2. Le proposte di modifica sono curate e predisposte dallo SUI.

ART 15

I controlli

1. I controlli sui frantoi, sulle attrezzature, sulle opere di smaltimento delle acque reflue e sui registri di cui al presente regolamento sono esercitati :
 - a) dall'Arpacal
 - b) dall'ASL
 - c) dall'Ufficio tecnico comunale
 - d) dall'Ufficio dello SUI

ART 16

le sanzioni

1. A chiunque non osservi le disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad Euro 1.500,00, aumentabile sino ad un terzo in caso di reiterazione delle violazioni o di violazioni di particolare gravità, salva la ricadenza di reati di natura penale.

2. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'art. 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad Euro 1500,00, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità.

3. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'art. 5, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad euro 2.500,00.

4. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 38, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 7.500,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente .

Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative è competente l'autorità comunale.

LA MODULISTICA

allegato 1

modello di domanda di autorizzazione all'esercizio della attività di frantoio oleario

Al sig sindaco del

Comune di Amantea

Lo scrivente _____.

nato a _____ il _____ cf _____,

residente in _____ alla via _____ n _____,

in nome e per conto :

della ditta individuale omonima avente sede sociale in Amantea alla Via/località

_____ n _____, partita iva _____

della società _____ avente sede sociale in

Amantea alla Via/località _____ n _____, partita iva

_____, costituita con atto per notar _____ n

_____ del _____, allegato, ed iscritta al REA presso la CCIAA

di Cosenza al n _____ in data _____, come da allegata certificazione od

autodichiarazione contenente tutti i dati portati dal certificato REA;

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

chiede

il rilascio di autorizzazione all'esercizio della attività di Frantoio oleario .

Il frantoio è denominato _____.

Il frantoio è ubicato in via/località _____, n _____,

nei locali di cui alle unite planimetrie che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente domanda. Esse sono sottoscritte dal richiedente e sottoscritte e timbrate da tecnico iscritto al relativo albo professionale . Le planimetria sono rese in scala 1/100. Esse contengono la descrizione dei locali, con indicazione delle relative misure, degli accessi e delle aperture, nonché la indicazione del loro uso e la indicazione delle attrezzature in essi installate.

L'immobile sede del frantoio è munito di certificato di **agibilità** n _____ del _____ , intestato a _____ e rilasciato dall'Ufficio Tecnico Urbanistico del comune di Amantea . Di esso :

si allega copia conforme;

si chiede l'acquisizione diretta preso il competente ufficio comunale.

L'immobile sede del frantoio è munito di certificato di **destinazione d'uso** n _____ del _____ , intestato a _____ e rilasciato dall'Ufficio Tecnico Urbanistico del comune di Amantea . Di esso :

si allega copia conforme;

si chiede l'acquisizione diretta presso il competente ufficio comunale.

L'immobile sede della attività di frantoio è **di proprietà** di:

dello scrivente ;

della società _____ ;

del sig . _____ .

nato a _____ il _____ residente in _____ .

Alla Via _____ n _____ .

L'immobile è utilizzato dallo scrivente :

in fitto, giusto contratto di fitto del _____ e con scadenza alla data del _____ ;

in comodato giusto contratto del _____ e con scadenza alla data del _____ ;

L'immobile sede della attività di frantoio è allacciato alla rete idrica comunale giusta autorizzazione n _____ del _____;

L'immobile sede della attività di frantoio non è allacciato alla **rete idrica comunale** e si serve di acqua potabile derivata da:

pozzo privato denunciato all'Ente Provincia al n _____ in data _____. La potabilità dell'acqua è stata riconosciuta dall' _____ a seguito di controllo effettuato in data _____ e che si allega;

sorgente privata denunciata all'Ente Provincia al n _____ in data _____. La potabilità dell'acqua è stata riconosciuta dall' _____ a seguito di controllo effettuato in data _____ e che si allega;

L'immobile sede della attività di frantoio è allacciato alla **rete fognaria comunale** per le sole acque dei servizi igienici giusta autorizzazione n _____ del _____;

Si allega alla presente domanda l'elenco delle **attrezzature possedute ed utilizzate**, così come individuate nelle planimetrie del frantoio. Per le medesime vengono allegate:

copia delle attestazioni delle ditte fornitrici circa il rispetto da parte delle dette attrezzature della normativa in materia di contenitori per alimenti;

dichiarazione a firma autentica che le dette attrezzature rispettano la normativa in materia di contenitori per alimenti;

Si allega altresì **relazione tecnica descrittiva dei procedimenti** tecnici utilizzati per la molitura delle olive e la conservazione del prodotto e degli scarti di lavorazione.

In ordine allo **smaltimento delle acque reflue di lavorazione e lavaggio** delle olive,

si dichiara che è prevista per la campagna corrente la lavorazione di q.li di Olive e la produzione di mc ____ (_____) di acque reflue di cui mc ____ (_____) di acque di lavaggio e mc ____ (_____) di acque di spremitura:

si allega copia conforme della dichiarazione di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 diretta al Sindaco corredata da tutti i documenti indicati nel regolamento comunale .

si chiede l'acquisizione diretta presso il competente ufficio comunale della dichiarazione di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 diretta al Sindaco .

In ordine allo **smaltimento della sansa** di molitura si dichiara :

che la stessa viene avviata a destino finale a mezzo di conferimento _____ giuste registrazioni trascritte su apposito registro fornito dalla impresa affidataria;

che la stessa viene avviata a destino finale a mezzo di conferimento _____ giuste registrazioni trascritte sul registro in atti presso la ditta richiedente;

che la stessa viene utilizzata _____ giuste registrazioni trascritte sul registro in atti presso la ditta richiedente;

Distintamente

Amantea , _____.

Il Richiedente

(allegare documento di identità)

allegato 2

prima comunicazione alla parte

COMUNE DI AMANTEA COSENZA

Ufficio AAPP

Oggetto. Richiesta di autorizzazione all'esercizio della attività di frantoio oleario.

In relazione alla Sua istanza del _____, assunta al protocollo n _____ di questo comune, si comunica che :

la istanza risulta formale e corredata da quanto necessario alla sua istruttoria . la presente comunicazione sottende l'inizio del procedimento. Questo ufficio si riserva in caso di necessità ogni e qualsiasi altra richiesta integrativa , compresa la eventuale audizione.

La istanza sarà sottoposta allo sportello unico per le imprese .

- la istanza risulta mancante di:
- generalita' complete della ditta richiedente
- sede sociale
- partita iva
- firma
- copia di un documento di identita'
- copia dell'atto costitutivo della società e relativi allegati
- certificato REA o dichiarazione
- denominazione del frantoio
- ubicazione del frantoio
- planimetrie
- planimetrie conformi ai dati regolamentari
- certificato di agibilità
- dichiarazione di possesso del certificato di agibilità
- certificato di destinazione d'uso
- dichiarazione di possesso del certificato di destinazione d'uso
- dichiarazione di proprietà dell'immobile sede del frantoio
- dichiarazione di fitto dell'immobile sede del frantoio
- dichiarazione di comodato dell'immobile sede del frantoio
- certificato di allaccio alla rete idrica
- dichiarazione di allaccio alla rete idrica

- dichiarazione di possesso di pozzo
- dichiarazione di possesso di sorgente
- certificato di allaccio alla rete fognaria
- elenco delle attrezzature
- attestati delle attrezzature
- dichiarazione del rispetto delle norme in materia di alimenti per le attrezzature
- relazione tecnico descrittiva delle fasi di lavorazione ,di conservazione del prodotto e di avvio degli scarti di lavorazione;
- dichiarazione delle olive delle quali si prevede la molitura
- dichiarazione della produzione presunta di acque reflue
- copia conforme della dichiarazione di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 diretta al Sindaco corredata da tutti i documenti rimessi
- dichiarazione della modalita' di avvio a rifiuto o di utilizzazione della sansa
- attestato del versamento delle spese istruttorie
-
-
-

Conseguentemente essa non può essere istruita.

La presente decorre il decorso dei termini di istruttoria sino al pervenimento della documentazione necessaria per come in precedenza indicato.

Amantea li _____.

Il Responsabile del procedimento

Allegato 3

Comunicazione di rinnovo della autorizzazione

Al sig Sindaco del comune di

Amantea

Lo scrivente _____.

nato a _____ il _____ cf _____,

residente in _____ alla via _____ n _____,

in nome e per conto :

della ditta individuale omonima avente sede sociale in Amantea alla Via/localita'

_____ n _____, partita iva _____

della società _____ avente sede sociale in

Amantea alla Via/localita' _____ n _____, partita iva

_____, costituita con atto per notar _____ n

_____ del _____, allegato, ed iscritta al REA presso la CCIAA

di Cosenza al n _____ in data _____, come da allegata certificazione od

autodichiarazione contenente tutti i dati portati dal certificato REA;

ai sensi delle disposizioni del regolamento per la autorizzazione all'esercizio della attività di frantoio;

dato atto che è titolare di autorizzazione n _____ del _____ per l'esercizio della attività di frantoio denominato _____ e sito in Amantea alla Via /Localita' _____ n _____;

sotto al propria personale responsabilita' dichiara:

che sussistono tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della autorizzazione ;

che non è stata portata al frantoio alcuna modifica o variazione , nè strutturale , nè funzionale

chiede

il rinnovo automatico della autorizzazione per un anno decorrente dal _____

al _____.

Amantea li _____:

Il Richiedente

(allegare documento di identità)

Allegato 4

Modello di comunicazione all'ASL.

Comune di Amantea
Cosenza
Sportello unico per le imprese

Raccomandata ar

Spett.le ASL di Amantea
Responsabile Ufficio di Igiene Pubblica

Via Santa Maria

87032 Amantea

Oggetto: Parere su richiesta di autorizzazione alla apertura e gestione di un frantoio oleario. Ditta _____.

È stata richiesta a questo SUI da parte della ditta in oggetto, autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di un frantoio oleario in località _____ di questo comune..

Poichè codesta ASL non ha partecipato il rappresentante della stessa nelle riunioni dello SUI, si compiega copia integrale della domanda, così come pervenuta a questo comune, per la espressione del parere di codesta ASL.

Il parere stesso deve essere reso entro 15 giorni dalla data della presente richiesta. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso ed ove null'altro osti si provvederà al rilascio della richiesta autorizzazione.

In fase di parere codesta ASL potrà richiedere a questo SUI di evidenziare alla parte eventuali obblighi normativi non perfettamente o pienamente assolti dalla parte o richiedere la integrazione della documentazione. Le comunicazioni devono essere dirette esclusivamente a questo SUI e sorrette dai richiami della normativa vigente e/o dalle ragioni che ne presuppongono la obbligatorietà.

Distintamente

Amantea _____.

Il Responsabile del Procedimento

Allegato 5

Modello di comunicazione all'ufficio ambiente del comune di Amantea

Comune di Amantea
Cosenza
Sportello unico per le imprese

Responsabile Ufficio Ambiente
del Comune di Amantea
Corso Umberto Primo n 7

87032 Amantea

Oggetto: Parere su richiesta di autorizzazione alla apertura e gestione di un frantoio oleario. Ditta _____.

È stata richiesta a questo SUI da parte della ditta in oggetto , autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di un frantoio oleario in localita' _____ di questo comune..

Poichè il responsabile dell'ufficio ambiente di questo comune non è stato partecipato alle funzioni dello SUI,.

Poichè il responsabile dell'ufficio ambiente di questo comune non ha partecipato alle riunioni dello SUI,

si compie copia integrale della domanda, così' come pervenuta a questo comune, per la espressione del parere di codesto ufficio ambiente

Il parere stesso deve essere reso entro 15 giorni dalla data della presente richiesta . Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso ed ove null'altro osti si provvederà al rilascio della richiesta autorizzazione.

In fase di parere codesto ufficio potrà' richiedere a questo SUI di evidenziare alla parte eventuali obblighi normativi non perfettamente o pienamente assolti dalla parte o richiedere la integrazione della documentazione. Le comunicazioni devono essere dirette esclusivamente a questo SUI e sorrette dai richiami della normativa vigente e/o dalle ragioni che ne presuppongono la obbligatorietà'.

Distintamente

Amantea _____.

Il Responsabile del Procedimento

Allegato 6

Comunicazione di inizio della attività annuale

Al sig Sindaco del comune di Amantea

All'ASL di Amantea

All'ufficio ambiente del comune di Amantea

All'ufficio AAPP del comune di Amantea

Lo scrivente _____.

nato a _____ il _____ cf _____,

residente in _____ alla via _____ n _____,

in nome e per conto :

della ditta individuale omonima avente sede sociale in Amantea alla Via/localita'

_____ n _____, partita iva _____

della società _____ avente sede sociale in

Amantea alla Via/localita' _____ n _____, partita iva

_____, costituita con atto per notar _____ n

_____ del _____, allegato, ed iscritta al REA presso la CCIAA

di Cosenza al n _____ in data _____, come da allegata certificazione od

autodichiarazione contenente tutti i dati portati dal certificato REA;

ai sensi delle disposizioni del regolamento per la autorizzazione all'esercizio della attività di frantoio;

dato atto che è titolare di autorizzazione n _____ del _____ per l'esercizio della attività di frantoio denominato _____ e

sito in Amantea alla Via /Localita' _____ n _____;

dato atto che in data _____ prot _____ ha presentato richiesta di rinnovo automatico della autorizzazione ;

Comunica

L'inizio della attività per la campagna olearia _____ / _____ a decorrere dal _____.

La lavorazione presunta di qli _____ di olive e la produzione di mc _____ di acque reflue .

Amantea li _____ :

Il Richiedente

(allegare documento di identità)

Allegato 7

Modello di comunicazione preventiva di cui all'art 3 della legge 574/1996.

Ditta _____.

Via _____.

Amantea

Al sig Sindaco

Amantea .

Lo scrivente _____.

nato a _____ il _____ cf _____,

residente in _____ alla via _____ n _____,

in nome e per conto :

della ditta individuale omonima avente sede sociale in Amantea alla Via/località

_____ n _____, partita iva _____

della società _____ avente sede sociale in

Amantea alla Via/località _____ n _____, partita iva

_____, costituita con atto per notar _____ n

_____ del _____, allegato, ed iscritta al REA presso la CCIAA

di Cosenza al n _____ in data _____, come da allegata certificazione od

autodichiarazione contenente tutti i dati portati dal certificato REA;

ai sensi dell'art 3 della legge 574/1996

comunica.

Che per la campagna olearia _____ / _____, eserciterà l'attività molitoria di olive.

Che le acque:

di vegetazione

e di lavaggio delle olive

saranno avviate :

previa allocazione temporanea in silos , cisterna, vasca , ubicata come da cartografia allegata e previamente autorizzata con concessione/ autorizzazione edilizia n _____ del _____ a destino finale presso ditta autorizzata al prelievo e smaltimento delle acque reflue dei frantoi e del quale sarà comunicato nome e sede in uno al contratto di prestazione. Contestualmente sarà impiantato apposito registro di carico e scarico .

con allocazione temporanea in silos , cisterna, vasca , ubicata come da cartografia allegata e previamente autorizzata con concessione/ autorizzazione edilizia n _____ del _____ e che le dette acque saranno avviate sui terreni di proprietà della scrivente ditta nel rispetto del piano agronomico di utilizzazione da rimettersi appena avviata la attività molitoria.

All'uopo si allega:

- 1) cartografia generale dell'area di impianto del in silos , cisterna, vasca
- 2) cartografia generale dei terreni di impegno dello scarico dei reflui
- 3) atti tecnici del silos , cisterna, vasca.
- 4) relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale e sottoscritta dallo scrivente per dichiarazione di veridicità dei dati in essa contenuti:
 - e) sull'assetto pedogeomorfologico,
 - f) sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura,
 - g) sui tempi di spandimento previsti
 - h) e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.

La relazione è:

a data recente .

datata _____ per come allegata alla domanda di rilascio della autorizzazione e di essa con la apposta sottoscrizione autografa si attesta la permanenza di tutte sussistono tutte le condizioni che la hanno informata.

Si dichiara altresì:

1) che i terreni sono di proprietà della ditta dichiarante

2) che i terreni sono in fitto , si appartengono alla ditta _____.

_____ e che essa ha dichiarato la accettazione all'uso di cui sopra giusto atto autografo allegato

3)

Resta obbligo della scrivente ditta comunicare tempestivamente prima dell'inizio il piano di spandimento delle acque reflue.

Amantea li _____.

La ditta

_____:

(allegare copia di un documento di identità)

Allegato 8

Ditta _____.

Via _____.

Amantea

Al sig Sindaco
All'Ufficio tecnico comunale
Allo SUI
Amantea .
All'ASL
Amantea
All'Arpacal
Catanzaro

Lo scrivente _____.

nato a _____ il _____ cf _____,

residente in _____ alla via _____ n _____,

in nome e per conto :

della ditta individuale omonima avente sede sociale in Amantea alla Via/localita'

_____ n _____, partita iva _____

della società _____ avente sede sociale in

Amantea alla Via/localita'. _____ n _____, partita iva

_____, costituita con atto per notar _____ n

_____ del _____, allegato, ed iscritta al REA presso la CCIAA

di Cosenza al n _____ in data _____, come da allegata certificazione od

autodichiarazione contenente tutti i dati portati dal certificato REA;

ai sensi dell'art 3 della legge 574/1996

comunica.

1) che nel corso della campagna oleario _____ / _____ si prevede la molitura di q.li _____ di olive , dalle quali deriveranno q.li _____ di acque refluc. Ove tale ipotesi sia modificabile in aumento la scrivente ditta resta impegnata a darne comunicazione scritta

2) che le acque saranno allocate temporaneamente in silos , cisterna, vasca e successivamente riversate sui seguenti terreni :

a) foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a _____;

b) foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a _____;

c) foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a _____;

d) foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a _____;

e) foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a _____;

f)

3) che lo sversamento sarà effettuato secondo le seguenti previste modalità temporali ed operative :

a) sul foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a _____,
nel rispetto della seguente tempistica :

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____;

b) sul foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a
_____, nel rispetto della seguente tempistica :

mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;

c) sul foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a
_____, nel rispetto della seguente tempistica :

mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;

d) sul foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a
_____, nel rispetto della seguente tempistica :

mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;

e) sul foglio _____, particella _____ in ditta _____
avente la superficie di _____ in atti utilizzata a
_____, nel rispetto della seguente tempistica :

mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;
mc	_____	il	_____	dalle ore	_____	alle ore	_____	;

mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 f) sul foglio _____, particella _____ in ditta _____
 avente la superficie di _____ in atti utilizzata a
 _____, nel rispetto della seguente tempistica :
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 mc _____ il _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;
 g) _____ in atti utilizzata a _____ ;

Amantea li _____.

La ditta

_____ ;
 (allegare copia di un documento di identità)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 novembre 1996, n. 574 (in Gazz. Uff., 12 novembre, n. 265). - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari (1) (2).

Articolo 1

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

1. Le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6 (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1997, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2

Limiti di accettabilità.

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.

2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza può disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilità (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1997, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 3

Comunicazione preventiva.

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.

2. L'autorità competente può, con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1997, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 4

Modalità di spandimento.

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1997, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 5

Esclusione di talune categorie di terreni.

1. È vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni:

a) i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

b) i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;

c) i terreni investiti da colture orticole in atto;

d) i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;

e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1997, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 6

Stoccaggio.

1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrato o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1997, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 7

Competenze delle regioni e delle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche.

2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti nonché alla collocazione territoriale ed alle dimensioni degli impianti di molitura.

3. Copia del piano viene inviata al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1997, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 8

Sanzioni.

1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato.

3. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità.

4. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

5. Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1997, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 9

Controlli.

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, laddove esistenti, procedono alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale (1).

2. Ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente per le parti di competenza, trasmette, entro il 31 dicembre, al Parlamento una relazione sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali venute a contatto con le acque di vegetazione, nonché sulle più recenti acquisizioni scientifiche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari (2).

(1) L'ANPA è stata soppressa dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i suoi compiti trasferiti all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1997, n. 380, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la propria

applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 10

Disposizioni finali.

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

2. (Omissis) (1).

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. 29 aprile 1995, n. 140, del D.L. 28 giugno 1995, n. 256, del D.L. 28 agosto 1995, n. 358, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 445, del D.L. 23 dicembre 1995, n. 546, del D.L. 26 febbraio 1996, n. 81, del D.L. 26 aprile 1996, n. 217, del D.L. 25 giugno 1996, n. 335, e del D.L. 8 agosto 1996, n. 443 (2).

4. Non sono punibili per i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, coloro che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 e dal comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, e successive modificazioni.

5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1) Abroga il d.l. 26 gennaio 1987, n. 10, conv. in l. 24 marzo 1987, n. 119.

(2) Mai convertiti in legge.

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 maggio, n. 124).
- Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1).

ESTRATTO

Articolo 38

Utilizzazione agronomica.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari**, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c), e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, **è soggetta a comunicazione** all'autorità competente di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b).

2. **Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione economica** di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto.

3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:

a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;

b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;

c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;

d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;

e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 59, comma 11-ter (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.lg. 18 agosto 2000, n. 258.

Articolo 59

Sanzioni penali.

1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente - non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma 12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1 e 34, comma 3, è punito con l'arresto fino a due anni (1).
- 4-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 52 è punito con la pena di cui al precedente comma 4 (2).
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni (1).
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma (1).
- 6-bis. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 36, comma 5, si applica la pena di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (2).
- 6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo

anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale (2).

6-quater. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 1 (2).

7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo 12, comma 2, è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.

8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30 è punito con l'arresto sino a tre anni.

9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 14, ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.

10. Nei casi previsti dal comma 9, il Ministro della sanità e dell'ambiente, nonché la Regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell'attività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale definitiva, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli impianti (1).

11. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua, in violazione dell'articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l'attività di smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p-bis), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (2).

11-ter. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente (2).

- (1) Comma così sostituito dall'art. 23, d.lg. 18 agosto 2000, n. 258.
- (2) Comma aggiunto dall'art. 23, d.lg. 18 agosto 2000, n. 258.

INDICE

ART. 01	Definizione	PAG.	2
ART 02	Imprese esercenti la attività di frantoio.	PAG	2
ART 03	Competenza in materia di rilascio della autorizzazione all'esercizio della attività di frantoio.	PAG	2
ART 04	Unicità dell'atto autorizzatorio	PAG	3
ART 05	La autorizzazione amministrativa all'esercizio della attività di frantoio. Il percorso amministrativo	PAG	3
ART 06	Procedimento istruttorio per il rilascio e per il rinnovo quadriennale	PAG	4
ART 07	Esercizio della attività	PAG	5
ART 08	Spese istruttorie	PAG	5
ART 09	Le modalità di utilizzazione agronomica della acque di lavorazione	PAG	6
ART 10	Modalità di attuazione della comunicazione preventiva di cui all'art 3 della legge 574/1996.	PAG	6
ART 11	Modalità di spandimento	PAG	7
ART 12	Stoccaggio delle acque di vegetazione e di lavaggio	PAG	7
ART 13	Decorso della efficacia del regolamento	PAG	8
ART 14	Modifiche al regolamento	PAG	8
ART 15	I controlli	PAG	8
ART 16	Le sanzioni	PAG	9
	MODULISTICA	PAG	10
	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PAG	30